

## SINDICI E GIUDICI EXTRAORDINARI

Nel secolo XIV, si incontrano già tre sindici, eletti in seno alla Quarantia Criminale, con l'obbligo di giudicare, insieme ai Consoli dei Mercanti ed agli Officiali alla Messetteria, i reati dei sensali di Rialto. E pure a questi officiali, nello stesso secolo, fu attribuito l'incarico di formare le tariffe per notai, scrivani, fanti, massari ed altri officiali inferiori e proporle per l'approvazione in Quarantia criminale. Nel secolo successivo gli stessi sindici dovettero formare le tariffe per i notai pubblici (1531).

Nel 1442, il numero dei membri fu portato a sei e le competenze divise: tre dovevano vigilare gli uffici di S. Marco e tre quelli di Rialto, con l'obbligo di formare processi contro quelli ufficiali inferiori che non avessero rispettato le tariffe o avessero lucrato indebiti guadagni.

Nel 1515, ebbero facoltà di portare davanti ai Consigli competenti gli atti da chiunque compiuti, in una causa civile, contrariamente alle leggi, prima della sentenza definitiva, ad eccezione di quelli imputati di falso, i quali restavano di competenza degli Avogadori di Comun.

Pochi anni appresso (1525) il numero dei Sindici fu portato di nuovo a tre, e dovevano rendere giustizia la mattina a S. Marco e il pomeriggio a Rialto.

Ma fin quasi alla metà del sec. XVI, i sindici si configurano sempre come una Commissione speciale della Quarantia. E lo mostra la durata della loro carica: 15 giorni fino al 1461, 4 mesi fino al 1515, e da quest'anno in poi otto mesi, che era, come è noto, il periodo di tempo in cui le Quarantie duravano in carica. E' nel 1545, che i sindici si staccano da queste ultime, diventano organo stabile e assorbono le funzioni dei due straordinari. In conseguenza, si assegnò loro l'incarico, che era stato di questi ultimi, di sostituire i giudici assenti o impediti nelle corti di palazzo, comprese quelle degli Auditori Vecchi, del Cattaver e del Piovego, e presero il nome di sindici e giudici straordinari.

Ebbero pure, per un certo tempo, facoltà di nominare i sollecitatori del foro ed i lettori di Palazzo (1582), e di rilasciare licenza per esercitare l'avvocatura.

Pergamene (1609-1643), 1; Capitolare (1369-1773), 1; Processi (1562-1797), 164; Prove di causidico (sec. XVIII), 6; Estraordinario (1569-1794), 16; Miscellanea non ordinata, 60.

Complessivamente pezzi 248 dal 1369 al 1797.